

SUSTENIA S.R.L.

Sede: via Marzocchi 16, San Giovanni in Persiceto (BO)

Capitale sociale: Euro 34.907,00 i.v.

Numero di Codice Fiscale

e di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna: 02796261200

DETERMINAZIONE N. 34/22 DELL'AMMINISTRATORE UNICO

Oggetto: conferimento di incarico di collaborazione in campo ambientale ex art. 409 c.p.c. e D.lgs. 81/2017.

Il sottoscritto Vladimiro Longhi, in qualità di Amministratore Unico di Sustenia s.r.l.,

PREMESSO

- che Sustenia s.r.l. ha nell'oggetto dello Statuto sociale la possibilità di svolgere attività inerenti la **“progettazione, valutazione e verifica di servizi o attività inerenti gli organismi sinantropi”** per i comuni soci e, per esigenze organizzative e funzionali, intende svolgere direttamente queste attività;
- che anche per l'anno in corso, i comuni soci hanno affidato a Sustenia S.r.l il controllo sulle attività di contrasto alla diffusione della zanzara, nelle specie presenti, la valutazione dell'efficacia delle metodologie applicate nonché l'attività di informazione alla cittadinanza sulle migliori pratiche di contrasto;
- che attualmente Sustenia S.r.l. non ha nella pianta organica personale sufficiente e con competenze adeguate a svolgere in amministrazione diretta queste attività e che, pertanto, occorre ricercare collaboratori con adeguate competenze nel settore specifico;

PRESO ATTO

Della disponibilità della Dott.ssa Bianca Vandelli a collaborare con Sustenia S.r.l. per le attività di informazione alla cittadinanza sulle modalità di prevenzione e contrasto alla diffusione delle zanzare;

APPURATO

che si è proceduto a verificare il possesso dei requisiti di carattere generale e in particolare:

- a) Idoneità professionale;
- b) Adeguata capacità tecnico-professionale in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento;
- c) Sufficiente capacità economica e finanziaria per svolgere l'attività affidata.

VERIFICATO

- che la Dott.ssa Bianca Vandelli non si trova in alcuna delle condizioni indicate dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);
- che l'attività svolta non rientra tra quelle indicate all'art. 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- che per il servizio oggetto dell'incarico non è necessario la predisposizione del D.U.V.R.I., ai sensi dell'art. 26, del d.lgs. 81/2008, come modificato dalla Legge n. 98/2013, non essendo state riscontrate interferenze generatrici di rischi;

VISTO

- l'art. 32, co. 2 del d.lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità dei propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- quanto statuito all'art. 36, co. 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- l'art. 37, co. 1, d.lgs. 50/2016, il quale prevede che per forniture e servizi inferiori a euro 40.000 e per lavori fino a euro 150.000, le stazioni appaltanti possono, in tema di qualificazione, procedere direttamente e autonomamente;
- la legge 22 maggio 2017, n. 81;
- il vigente "Regolamento per il conferimento di incarichi professionali e di collaborazione" di Sustenia S.r.l.;

DISPONE

Per le ragioni sopra indicate di:

- 1) affidare un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per attività di informazione alla cittadinanza, nell'ambito della lotta alle zanzare, alla Dott.ssa Bianca Vandelli, nata a Bentivoglio (BO), il 17/12/1997 e residente in via della Costituzione n. 12 – 40017 san Giovanni in Persiceto (BO) – C.F. VNDBNC97T57A785Z.
- 2) impegnare la spesa di euro 1.800,00, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali previste dalla legge.
- 3) Di imputare le spese, come sopra riportate, come collaborazione coordinata e continuativa dando atto che detta obbligazione, giuridicamente perfezionata, viene a scadenza e diventa esigibile entro l'esercizio.
- 4) Che le attività affidate si svolgeranno nel periodo 16 maggio e 31 luglio 2022 e che gli impegni tra le parti saranno regolati con contratto in forma scritta.
- 5) Che è fatto obbligo al collaboratore, pena la nullità del presente atto, di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136, così come modificato dall'art. 7, co. 1, lett. a), della legge 17 dicembre 2010, n. 217.
- 6) Che si procederà al pagamento delle fatture entro trenta giorni dal ricevimento e solo in presenza di documentazione attestante la regolarità contributiva.
- 7) Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile tecnico dell'azienda nonché Responsabile Unico del Procedimento, per l'esecuzione e successiva pubblicazione sul sito web di Sustenia S.r.l., come per legge.

S. Giovanni in Persiceto, 16 maggio 2022

L'Amministratore Unico

f.to Vladimiro Longhi